

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 giugno 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero
dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasette giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2004 (seconda tranche) Pag. 4

DECRETO 12 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2004 Pag. 4

DECRETO 19 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni, relativi all'emissione del 14 maggio 2004 Pag. 5

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 18 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa culturale ed editoriale «L'architrave a r.l.», in Bologna Pag. 5

DECRETO 18 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera a r.l.», in Molinella Pag. 6

DECRETO 24 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «L'Apostrofo a r.l.», in Bari Pag. 6

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Linarolese a r.l.», in Vigevano Pag. 6

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Meneghina a r.l.», in Pavia Pag. 7

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Impiantecnica a r.l.», in Torre Santa Susanna Pag. 8

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Misania a r.l.», in Mesagne Pag. 8

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agrotecnica Mesagne a r.l.», in Mesagne Pag. 9

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Manutenzioni Servizi Sud a r.l.», in Ostuni Pag. 9

DECRETO 26 maggio 2004.

Ripartizione delle risorse per le annualità 2002-2003, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Pag. 10

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà e sviluppo» a r.l., in Carovigno Pag. 11

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita» a r.l., in San Vito dei Normanni Pag. 11

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperconserva Torrese» a r.l., in Torre Santa Susanna Pag. 12

DECRETO 27 maggio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 13

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo, in rappresentanza dei datori di lavoro Pag. 13

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 19 maggio 2004.

Integrazione al decreto 23 febbraio 2001, n. 64, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari Pag. 14

DECRETO 20 maggio 2004.

Reinserimento del prodotto «Tritamon C» tra i prodotti esplosivi, riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive Pag. 15

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Costelmar S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 15

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società S.r.l. «Finmek Sat», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 16

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Manufacturing S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 17

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Automation S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 17

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Space S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 18

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «CPG International S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 Pag. 19

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 24 maggio 2004.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Ischia Pag. 19

DECRETO 25 maggio 2004.

Designazione del «Consorzio Europeo Certificazioni», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 9 giugno 2004.

Estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia Pag. 22

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza Pag. 53

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi Pag. 54

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 3 maggio 2004. . . . Pag. 54

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 4 maggio 2004 . . . Pag. 55

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 5 maggio 2004. . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 6 maggio 2004 . . . Pag. 56

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 7 maggio 2004 . . . Pag. 57

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 21 maggio 2004 . . . Pag. 57

**Commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 20 maggio 2004.

Lavori di interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione di bacini vallivi Tirso Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro - opere di I e II lotto. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 396). Pag. 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 9 giugno 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 59

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative. Pag. 59

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pontino Export a r.l.», in Latina Pag. 59

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative Pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato concernente il 222° aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

04A05299

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentasette giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2004 (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 2004 che ha disposto per il 30 aprile 2004 l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 23 dicembre 2004, della durata residua di duecentotrentasette giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2004;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentotrentasette giorni è risultato pari a 98,685.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 26.296.458,04 per i titoli a duecentotrentasette giorni con scadenza 23 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentotrentasette giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,844 ed a 98,050.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A05981

DECRETO 12 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativi all'emissione del 30 aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 2004 che ha disposto per il 30 aprile 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantadue giorni è risultato pari a 99,005.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 97.000.896,44 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 29 ottobre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantadue giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,128 ed a 98,513.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A05982

DECRETO 19 maggio 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni, relativi all'emissione del 14 maggio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 maggio 2004 che hanno disposto per il 14 maggio 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 2004 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,483 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 97,769 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 18.106.644,48 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 agosto 2004; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2005, ammonta a € 144.998.230,89 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 maggio 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,547 ed a 99,226 per i B.O.T. a novantaquattro giorni, a 98,013 ed a 96,806 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

p. Il direttore generale: CANNATA

04A05983

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa culturale ed editoriale «L'architrave a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 29 giugno 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa culturale ed editoriale «L'Architrave a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa culturale ed editoriale «L'Architrave a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Giovanni Isola in data 2 aprile 1982, repertorio n. 55/10, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3495/191714.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A05851

DECRETO 18 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera a r.l.», in Molinella.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA**

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, ora novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale ispettivo del 26 novembre 2003 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Primavera a r.l.», con sede in Molinella (Bologna);

Decreta

lo scioglimento, senza far luogo a nomina del commissario liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Primavera a r.l.», con sede in Molinella (Bologna), costituita con rogito notaio dott. Resede Ferioli in data 14 luglio 1977, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3026/153681.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 18 maggio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A05852

DECRETO 24 maggio 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «L'Apostrofo a r.l.», in Bari.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI**

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 ottobre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «L'Apostrofo a r.l.», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Michele Lisco è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 24 marzo 2004, pervenuto il 17 maggio 2004;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso, nato a Bari-Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari, Palese alla via G. Nisio, 1/E, è nominato liquidatore della società cooperativa «L'Apostrofo a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 8 febbraio 1973 per rogito del notaio Luigi Cerasi, registro imprese n. 7207, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 24 ottobre 2002, in sostituzione del sig. Michele Lisco.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 24 maggio 2004

Il dirigente: BALDI

04A05855

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Linarolese a r.l.», in Vigevano.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA**

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, e successive modifiche, del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista nota prot. 1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di revisione ordinaria effettuata dall'U.N.C.I., pervenuto in data 3 marzo 2004, sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Linarese a r.l.», con sede in corso Milano, 3/A - Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Mario Polani in data 13 giugno 1975, repertorio n. 44182/4836, registro imprese di Pavia REA n. 137247, B.U.S.C. n. 986/139766, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A05854

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Meneghina a r.l.», in Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, e successive modifiche, del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di ispezione 3 marzo 2004 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Meneghina a r.l.», con sede in viale Damiano Chiesa, 15 - Pavia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Lupo in data 23 gennaio 1996, repertorio n. 41032/12178, registro imprese di Pavia REA n. 202054, B.U.S.C. n. 1669/276073 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A05853

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Impiantecnica a r.l.», in Torre Santa Susanna.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1992 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore ad € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Impiantecnica a r.l.», con sede in Torre Santa Susanna, posiz. n. 1575/213469, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro in data 13 luglio 1985, rep. n. 11175, registro imprese n. 3763, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05917

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Misania a r.l.», in Mesagne.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore ad € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Misania a r.l.», con sede in Mesagne, posiz. n. 2122/250164, costituita per rogito notaio dott. Lavinia Vacca in data 19 novembre 1990, rep. n. 2155, registro imprese n. 6295, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05918

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agrotecnica Mesagnese a r.l.», in Mesagne.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore ad € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Agrotecnica Mesagnese a r.l.», con sede in Mesagne, posiz. n. 1691/219995, costituita per rogito notaio dott. Roberto Nicoletta in data 28 maggio 1986, repertorio n. 73415, registro imprese n. 4161, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05919

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Manutenzioni Servizi Sud a r.l.», in Ostuni.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI**

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore ad € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Manutenzioni Servizi Sud a r.l.», con sede in Ostuni, posiz. n. 1781/224901, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis in data 7 ottobre 1986, repertorio n. 80631, registro imprese n. 4538, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05920

DECRETO 26 maggio 2004.

Ripartizione delle risorse per le annualità 2002-2003, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di una quota annua del fondo per l'occupazione;

Visto il parere favorevole espresso in data 10 dicembre 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale n. 44/I/04 del 19 marzo 2004, recante approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000 si dispone, per le annualità 2002 e 2003, la destinazione della somma di € 30.987.413,75 in favore delle regioni e delle province autonome per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo n. 7033 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993.

3. I progetti di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono presentati:

- a) dalle imprese, sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
- b) direttamente dai singoli lavoratori.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari a € 30.987.413,75, vengono assegnate con

vincolo di scopo e ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di seguito riportata:

| Regioni/Province Autonome | Euro |
|---------------------------|----------------------|
| VALLE D'AOSTA | 189.023,22 |
| PIEMONTE | 2.553.362,89 |
| LOMBARDIA | 6.578.627,94 |
| LIGURIA | 858.351,36 |
| TRENTO | 381.145,19 |
| BOLZANO | 353.256,52 |
| VENETO | 3.269.172,15 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 765.389,12 |
| EMILIA ROMAGNA | 2.956.199,27 |
| TOSCANA | 2.327.154,77 |
| UMBRIA | 480.304,91 |
| MARCHE | 969.906,05 |
| LAZIO | 2.423.215,76 |
| ABRUZZO | 675.525,62 |
| MOLISE | 127.048,40 |
| CAMPANIA | 1.837.553,64 |
| PUGLIA | 1.425.421,03 |
| BASILICATA | 223.109,38 |
| CALABRIA | 511.292,33 |
| SICILIA | 1.450.210,96 |
| SARDEGNA | 632.143,24 |
| TOTALE | 30.987.413,75 |

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.

Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (sistema Excelsior 2002 - dati al 31 dicembre 2001).

2. Allo scopo di promuovere l'istituto del congedo per la formazione continua, le regioni possono destinare fino al 5% delle risorse loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata ai lavoratori, alle imprese ed alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione il principio delle pari opportunità.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto.

2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto è utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).

3. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate, con impegni giuridicamente vincolanti, dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e le province autonome sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.

Art. 4.

1. Allo scopo di monitorare l'andamento dell'attività formativa finanziata, le regioni e le province autonome, a partire dal 2004, predispongono un rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere un rapporto annuale di sintesi di monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno.

Roma, 26 maggio 2004

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

04A05943

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà e sviluppo» a r.l., in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1997 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Solidarietà e sviluppo» a r.l., con sede in Carovigno, posizione n. 2396/277927 costituita per rogito notaio dott. Deodato Lapelosa in data 20 ottobre 1995 repertorio n. 2801, registro imprese n. 8263, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05914

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Rinascita» a r.l., in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1985 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Rinascita» a r.l., con sede in San Vito dei Normanni, posizione n. 1337/192812 costituita per rogito notaio dott. Pasquale Alessandri in data 14 maggio 1982, repertorio n. 66704, registro imprese n. 2726, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05915

DECRETO 26 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperconservenze Torrese» a r.l., in Torre Santa Susanna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1995 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperconservenze Torrese» a r.l., con sede in Torre Santa Susanna, posizione n. 1005/165971, costituita per rogito notaio dott. Emilio Ruocco in data 20 febbraio 1979, repertorio n. 11582, registro imprese n. 1906, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 26 maggio 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A05916

DECRETO 27 maggio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE**

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

| B.U.S.C. | Denominazione | Sede | Indirizzo | Notaio | Costituzione | Reper- torio | Registro società | Tribunale |
|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 141 | Cooperativa fra lavoratori cristiani G. Toniolo | Pontassieve | Via Tanzini, 40 | Lapo Lapi | 12 luglio 1949 | 28327 | 9551 | Firenze |
| 206 | Edilizia fra dipendenti comunali | Firenze | Piazza della Signoria, s.n.c. | Pineider Francesco | 23 maggio 1950 | 14751 | 10212 | Firenze |
| 207 | Cooperativa agricola Mugellana | Borgo S. Lorenzo | Via Curtatone e Montanara, 23 | Monti Lorenzini | 4 settembre 1945 | 5685 | 7481 | Firenze |
| 234 | La mia casa | Firenze | Via di Scandjeci, 10 | Ritzu Edilio | 5 febbraio 1951 | 9328 | 10412 | Firenze |
| 294 | Pinzano | Rufina | Fraz. Pinzano | Rovai Augusto | 19 luglio 1951 | 22205 | 10628 | Firenze |
| 429 | Arte del legno - C.A.L. | Sesto Fiorentino | Via del Cantone, 74 | Golini Ugolino | 16 giugno 1964 | 13425 | 12287 | Firenze |
| 487 | Il Campanile di Giotto | Firenze | Via E. Zaccconi, 5 | Golini Ugolino | 28 gennaio 1955 | 14322 | 12549 | Firenze |
| 623 | Esercenti lattai fiorentini - CO.E.L.F. | Firenze | Via della Fortezza, 5/r | Zampetti Giuseppe | 9 agosto 1957 | 24848 | 13540 | Firenze |
| 1715 | Casa Nuova | Firenze | Viale Lami, 56 | Tafari Pasquale | 30 luglio 1948 | 3335 | 9160 | Firenze |
| 1770 | Edificatrice Fides | Firenze | Via Cavallotti, 11 | Tanini Alfredo | 13 ottobre 1950 | 4367 | 10172 | Firenze |

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini, 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 27 maggio 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A05913

DECRETO 27 maggio 2004.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo, in rappresentanza dei datori di lavoro.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO**

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 35 del suddetto decreto presidenziale;

Visto il proprio decreto n. 6/2001 del 28 giugno 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana n. 171 del 25 luglio 2001 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2001/2005 la speciale commissione per gli artigiani di Rovigo;

Visto il foglio in data 15 marzo 2004 con il quale il sig. Silvestrone Luca comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni da componente della speciale commissione per gli artigiani in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota n. 2471 del 7 maggio 2004 con la quale l'associazione provinciale artigiani di Rovigo designa, in sostituzione del dimissionario sig. Silvestrone Luca, quale nuovo componente della Speciale Commissione per gli artigiani, il sig. Trombin dott. Andrea;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

1. Il sig. Trombin dott. Andrea viene nominato componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo in rappresentanza dei datori di lavoro in sostituzione del dimissionario sig. Silvestrone Luca.

2. Il predetto sig. Trombin dott. Andrea durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 27 maggio 2004

Il direttore provinciale: DRAGO

04A05912

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 maggio 2004.

Integrazione al decreto 23 febbraio 2001, n. 64, recante disposizioni sui compensi dei commissari liquidatori dei consorzi agrari.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001, n. 64 (Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza);

Ritenuto necessario adeguare il trattamento economico ivi previsto con esclusivo riferimento alla peculiare situazione dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Per le procedure di liquidazione coatta amministrativa riguardanti i consorzi agrari, il presente decreto trova applicazione a partire dal 12 novembre 1999; per i commissari liquidatori in carica alla predetta data, lo scaglione di riferimento ex art. 1, comma 1, sarà quello dell'attivo realizzato dall'inizio della procedura sino a quel momento, mentre il

compenso supplementare previsto dal comma 2 dell'art. 1 sarà riconosciuto sulle sole variazioni intervenute dopo il 12 novembre 1999.

Allo stesso modo, non spetteranno le voci di cui all'art. 2, comma 3, eccezion fatta per il 50% del compenso supplementare sullo stato passivo, che potrà riconoscersi al solo commissario liquidatore che porta a compimento la procedura.

2. I commissari liquidatori nominati prima del 23 febbraio 2001 hanno facoltà di optare, in luogo del compenso previsto dal primo comma del presente articolo, per quello risultante dall'applicazione dei criteri massimi già previsti dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 5 luglio 1995, detratti gli acconti eventualmente già percepiti, ferma restando l'applicazione dei criteri già contemplati nel predetto decreto in materia di pluralità d'incarichi, autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, cessazione anticipata dall'incarico e rimborso spese.

Tale opzione potrà riguardare il solo periodo compreso tra il 12 novembre 1999 ed il 23 febbraio 2001, ed è subordinata alla rinuncia ad ogni ulteriore pretesa inerente il citato compenso.

Per il periodo successivo al 23 febbraio 2001, trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64/2001, con le modifiche previste dal comma 3 del presente articolo.

Qualora peraltro il commissario abbia esercitato la facoltà di scelta di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini del computo del compenso relativo al periodo successivo al 23 febbraio 2001, si terrà conto dell'attivo realizzato dall'inizio della procedura sino a tale data e delle limitazioni previste dal comma 1 dello stesso articolo.

3. Per tutti i commissari liquidatori dei consorzi agrari, a far data dal 23 febbraio 2001, il comma 7, art. 1, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 64/2001, è così sostituito:

“ove sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione, è corrisposto un ulteriore compenso nella misura del 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi per fatturati superiori a 20 milioni di euro, dello 0,20% per fatturati compresi tra 10 e 20 milioni di euro, dello 0,30% per fatturati inferiori a 10 milioni di euro, ferma restando la percentuale del 5% degli utili netti. In ogni caso, il compenso relativo alla gestione provvisoria dell'impresa non potrà essere inferiore per ciascun commissario ad € 2.582,00 lordi mensili.

Nel caso in cui l'applicazione dei nuovi parametri comporti l'aumento del compenso, già spettante per la gestione provvisoria dell'impresa, con superamento della predetta soglia minima, per il periodo 23 febbraio 2001 - 10 marzo 2003, lo stesso compenso non potrà superare la stessa”.

4. Il presente articolo non si applica alle ipotesi di incarichi già esauriti con la determinazione e liquidazione del compenso finale. Qualora la procedura abbia avuto termine e non si sia ancora provveduto alle pre-

dette attività di determinazione e liquidazione, il compenso calcolato sulla base dei parametri portati dal presente decreto non potrà comunque eccedere gli accantonamenti già previsti.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05942

DECRETO 20 maggio 2004.

Reinserimento del prodotto «Tritamon C» tra i prodotti esplosivi, riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante «Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 aprile 1979, recante «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128», modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto del direttore generale per l'energia e le risorse minerarie in data 21 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 40 del 18 febbraio 2004, per l'«Approvazione dell'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive» al 31 dicembre 2003;

Vista la nota in data 18 maggio 2004 con la quale la fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. comunica che l'esplosivo denominato «Tritamon C», già riconosciuto idoneo dal Ministero delle attività produttive (sigla 1Aa 2120), non risulta nell'elenco ufficiale pubblicato in data 21 gennaio 2004 e chiede di reinserire il prodotto in questione nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

Avendo verificato tra gli atti a disposizione dell'ufficio che il prodotto in questione è stato effettivamente riconosciuto idoneo con elenco provvisorio in data 14 febbraio 1976 e che i versamenti del canone per l'iscrizione all'elenco del prodotto in questione sono stati effettuati sia per il 2003 che per il 2004;

Avendo valutato che l'assenza del prodotto di che trattasi dall'elenco di cui al decreto in data 21 gennaio 2004 è imputabile a mero errore materiale da parte dell'ufficio;

Decreta:

Articolo unico

1. L'esplosivo «Tritamon C», prodotto dalla fabbrica Romana Esplosivi S.r.l. (codice della società: FRE), già riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive a decorrere dall'elenco provvisorio in data 14 febbraio 1976 (codice MAP 1Aa 2120) e risultato assente, per un errore materiale, nell'elenco ufficiale pubblicato con decreto del Ministero delle attività produttive in data 21 gennaio 2004, è inserito nell'elenco a far data dal 31 dicembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2004

Il direttore generale: GARRIBBA

04A05944

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Costelmar S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004, con il quale la «Finmek Access S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004, con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straor-

dinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2004, con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «Costelmar S.r.l.» a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003:

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Costelmar S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

La «Costelmar S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05945

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società S.r.l. «Finmek Sat», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la «Finmek Access S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «Finmek Sat S.r.l.» a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Finmek Sat S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

La «Finmek Sat S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05946

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Manufacturing S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004, con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004, con il quale la «Finmec S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003, sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «Finmek Manufacturing S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Finmek Manufacturing S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La «Finmek Manufacturing S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'Ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05947

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Automation S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004, con il quale la «Finmek Access S.p.a.» è ammessa alla proce-

dura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «Finmek Automation S.r.l.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Finmek Automation S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

La «Finmek Automation S.r.l.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'Ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05949

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Finmek Space S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la «Finmek Access S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 20 maggio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «Finmek Space S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «Finmek Space S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La «Finmek Space S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'Ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05950

DECRETO 25 maggio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «CPG International S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, recante «Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004, con il quale la «Finmek Access S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004, con il quale la «Finmek S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 24 maggio 2004, con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della «CPG International S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della «CPG International S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La «CPG International S.p.a.» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'Ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A05951

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 24 maggio 2004.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Ischia.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 16 dicembre 2003, n. 302, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 26 aprile 2004, n. 99, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 28 aprile 2004, n. 106, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 7 aprile 2004, n. 110, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 8 gennaio 2004, n. 1 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 3 febbraio 2004, n. 10, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno 30 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o 15 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 509 del 12 febbraio 2004 con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. n. 26.2 GAB.URP del 9 marzo 2004 con la quale si esprime il parere favorevole al divieto d'imbarco e circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 183 del 22 gennaio 2004 con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3^o, n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. 1^o, n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dall'11 giugno 2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione del-

l'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) autoveicoli in uso a soegetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per 15 giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,00 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85 come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al

rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 24 maggio 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 117

04A05984

DECRETO 25 maggio 2004.

Designazione del «Consorzio Europeo Certificazioni», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DEI TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, ed in particolare l'art. 8 che prevede la designazione di organismi notificati per lo svolgimento delle attività di certificazione per i recipienti a pressione trasportabili;

Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003 concernente le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Europeo Certificazioni, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (Milano), del 23 maggio 2003;

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Commissione TPED con prot. n. 1854 MOT2/U del 14 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Europeo Certificazione, è designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'Organismo rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione di cui all'art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure

stabilite nel decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, e nel decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Tale attività deve peraltro essere svolta nel rispetto dei requisiti e con il mantenimento della struttura dell'Organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, come individuati nella documentazione presentata, conformemente a quanto disposto dalla Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che ha condotto l'istruttoria. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure previa approvazione da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate è inviata al competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Art. 3.

1. La presente designazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Durante il periodo di validità della designazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Diparti-

mento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici può effettuare verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo.

3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto la designazione è oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A05948

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 giugno 2004.

Estensione del regime di obbligatorietà e del regime di facoltatività del modello unico informatico ad ulteriori tipologie di atti. Attivazione, in regime di facoltatività, del modello unico informatico per gli atti relativi ad immobili, ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 relativo al sistema del libro fondiario;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente l'elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio e l'approvazione dei connessi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001 con cui è stata attivata la trasmissione telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura nei confronti dei notai e relativamente agli atti di compravendita di immobili;

Visto il decreto direttoriale 1° agosto 2002 che estende, in regime di obbligatorietà, ad altri distretti notarili l'utilizzo del modello unico informatico, relativamente agli atti di compravendita di immobili e, in regime di facoltatività, a tutti i distretti notarili relativamente ad altre tipologie di atti;

Visto il decreto 18 aprile 2003 che ha esteso, in regime di obbligatorietà, l'utilizzo del modello unico informatico a tutti i distretti notarili, relativamente agli atti di compravendita di immobili;

Considerato che occorre estendere la trasmissione telematica ad altre tipologie di atti relativi agli immobili, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Ravvisata la necessità di rendere obbligatoria la trasmissione telematica degli atti inseriti nel pregresso regime di facoltatività;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 12 dicembre 2001;

Decretano:

Art. 1.

1. I notai, a partire dal 15 giugno 2004, devono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, oltre che per gli atti di compravendita di immobili, anche per gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione di diritti reali a titolo oneroso su immobili stipulati dalla medesima data, alle accettazioni espresse di eredità contenute in atti stipulati dal 15 giugno 2004, alle accettazioni tacite di eredità desumibili da atti stipulati dalla medesima data, per i quali è stato già previsto il regime di facoltatività con il decreto 1° agosto 2002.

2. I notai, a partire dalla stessa data, possono utilizzare le procedure telematiche oltre che per le tipologie negoziali individuate dal decreto 1° agosto 2002 non indicate al comma 1, anche per gli adempimenti relativi ai seguenti atti: anticresi, assegnazione divisionale a conto di futura divisione, conferma (quando previsto da leggi speciali), cessioni di beni ai creditori, cessioni di diritti

reali a titolo gratuito, cessioni di fitti e pigioni, convenzioni matrimoniali, costituzione di diritti reali a titolo gratuito, costituzione di fondazione, costituzione di fondo patrimoniale, costituzione di vincolo militare (quando previsto da leggi), dichiarazione di nomina, divisioni, donazioni, liberazione di fitti e pigioni, locazione ultranovennale, permuta, prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti (art. 1197 del codice civile), quietanza con trasferimento di proprietà, regolamento di condominio, retrocessione, ricognizione di diritti reali (articoli 177 e 178 del codice civile), riconoscimento di proprietà (articoli 2653, n. 5 e 2944 del codice civile), rinuncia nonché acquisto di legato e costituzione di fondo patrimoniale per testamento. Inoltre, relativamente alle ipoteche volontarie, si estende la facoltatività alla concessione a garanzia di conguaglio divisionale e alla concessione a garanzia per opere pubbliche.

Art. 2.

1. A partire dal 15 giugno 2004, per l'adempimento unico informatico, possono essere utilizzate anche le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. A partire dal 1° gennaio 2005, per l'adempimento unico informatico, devono essere utilizzate unicamente le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

Art. 3.

1. A partire dal 1° ottobre 2004, per le tipologie negoziali individuate dai decreti direttoriali 12 dicembre 2001, 1° agosto 2002 e dal presente decreto, relative agli immobili ubicati nei comuni di Trieste e Gorizia nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, i notai possono utilizzare, in regime di facoltatività, il modello unico informatico per gli adempimenti di cui all'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per gli atti relativi ad immobili ubicati negli altri comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2004

*Il direttore
dell'Agenzia del territorio*
PICARDI

*Il direttore
dell'Agenzia delle entrate*
FERRARA

*Il direttore generale della giustizia civile
del Ministero della giustizia*
MELE

ALLEGATO

Unico19052004

```

<!-- =====>
<!-- Modello Unico DTD
Trasmissione telematica degli atti immobiliari
DATA:      19 maggio 2004
<!-- ----->
<!-- Struttura gerarchica:

```

```

DatiTelematico
├── ChiaveFile
│   ├── CodiceFiscalePU
│   ├── PubblicoUfficiale
│   ├── Controllo
│   └── ProgressivoInvio
├── PagamentoTelematico
│   └── (IntegrazioneDebito | CompensazioneCredito)?
├── Adempimento*
│   ├── ChiaveAdempimento
│   │   ├── PrimoNumeroRepertorio
│   │   ├── SecondoNumeroRepertorio?
│   │   └── CodiceFiscalePU
│   ├── DatiTitolo
│   │   ├── Titolo
│   │   └── Allegati*
│   ├── DatiConvenzione*
│   │   ├── Convenzione
│   │   ├── TributiTerritorio
│   │   ├── UnitaNegoziali*
│   │   ├── DatiAssociazione+
│   │   └── (Trascrizione | Iscrizione | Annotazione)
│   ├── DatiQuadroD?
│   └── DatiVulture*
├── DatiTavolare?
│   ├── IscrizioneTavolare*
│   └── VolturaCatastaleTavolare*
├── DatiImmobile*
│   ├── ImmobileUT
│   ├── (ImmobileU | ImmobileI)
│   ├── QuoteFrazionate?
│   ├── DatiIndirizzo?
│   └── EstremiPrecedenti*
├── DatiSoggetto*
│   ├── (SoggettoF | SoggettoN)
│   ├── DomicilioEletto?
│   └── ResidenzaSede?
├── DatiConiugeNonComparsente*
│   └── SoggettoF
├── DatiSoggettoNonComparsente*
│   ├── (SoggettoF | (SoggettoN, ResidenzaSede))
│   └── DirittiReali
├── DatiAltroSoggetto*
│   └── (SoggettoF | SoggettoN, ResidenzaSede))
└── DatiNegozio*
    ├── Negozio+
    └── (CreditoImpostaOriginario |
        CreditoImpostaUtilizzato)*

```

```

|_____TestoAtto?
|_____TestoLibero
|_____PrimoNumeroRepertorio
|_____SecondoNumeroRepertorio?

```

```

<!-- ===== -->
Elementi del file
Il file contiene le informazioni per il pagamento e la
compensazione delle imposte, le richieste di registrazione,
le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di
annotazione e di voltura catastale, il prospetto degli
allegati e il testo integrale degli atti
-->

<!-- ===== -->
Dati identificativi del File

CodUfficioEntrate: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
il quale si richiede la registrazione dell'atto
Alfanumerico 3 caratteri

ProgressivoInvio: identificativo alfanumerico (mnemonico)
dell'invio impostato dall'utente
Controllo: nome dell'applicazione che ha prodotto il file

CodicefiscalePU: codice fiscale del pubblico ufficiale che
ha redatto l'atto (ovvero di colui che presenta l'atto)
ed e' abilitato alla trasmissione telematica
Alfanumerico 16 caratteri

PubblicoUfficiale
Tipo PU: 1 = notaio, 2 = altro pubblico ufficiale
DenominazionePU: cognome e nome ovvero denominazione
del pubblico ufficiale. Il dato e' obbligatorio.
Alfanumerico 50 caratteri

Solo nel caso di atti redatti da pubblici ufficiali operanti nelle
regioni ove vige il sistema tavolare, si puo' utilizzare anche
l'attributo LSDenominazionePU
Alfabetico 50 caratteri

Comune: sede del pubblico ufficiale
Alfabetico 50 caratteri
Provincia
Alfabetico 2 caratteri
Indirizzo: indirizzo del pubblico ufficiale
Alfanumerico 50 caratteri
LSIndirizzo: indirizzo del pubblico ufficiale in lingua straniera
(solo per sistema tavolare)
Alfanumerico 50 caratteri
Cap: Numerico 5 caratteri

Pagamento telematico

CodiceFiscale: codice fiscale dell'intestatario del conto di
addebito
Alfanumerico 16 caratteri
CodiceFiscaleStudio: codice fiscale numerico o partita iva dello studio
associato
Numerico 11 caratteri
CodiceABI: codice ABI della banca o posta destinataria delle
disposizioni di pagamento
Numerico 5 caratteri
CodiceCAB: codice Cab dello sportello della banca destinataria
delle disposizioni di addebito
Numerico 5 caratteri

```

NumeroContoCorrente: numero di conto corrente sul quale deve essere addebitato l'importo della disposizione di pagamento
Alfanumerico 12 caratteri

NumeroCin: carattere di controllo delle coordinate bancarie secondo lo standard ABI
Alfanumerico 1 carattere

CompensazioneCredito: qualora ricorra l'ipotesi di compensazione di somme versate in eccesso, gli estremi degli atti, delle note o delle volture tavolari che hanno originato il credito e le imposte su cui si intende far valere il credito.

EstremiAtto
La compensazione e'abilitata solo tra atti trasmessi con il Modello Unico
CodUffRegistro: codice dell'ufficio delle entrate presso il quale e' stato registrato l'atto
Alfanumerico 3 caratteri
Anno: anno di registrazione
Numerico 4 caratteri
SerieVolume: IT
NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri

EstremiNota
TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione
CodiceConservatoria: codice della conservatoria presso la quale e' stata eseguita la formalita'
Numerico 4 caratteri
NumRG: numero di registro generale
Numerico 6 caratteri
NumRP: numero di registro particolare
Numerico 6 caratteri
Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiNotaRifiutata
TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione
CodiceConservatoria: codice della conservatoria presso la quale e' stata eseguita la formalita'
Numerico 4 caratteri
NumPresentazioneUno: numero di presentazione
Numerico 4 caratteri
NumPresentazioneDue: numero di presentazione
Numerico 3 caratteri
DataPresentazione: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

EstremiVolturaTavolare
CodiceCatasto: codice del catasto presso il quale e' stata eseguita la voltura
Alfanumerico 2 caratteri
NumProtocollo: numero di protocollo della voltura
Numerico 7 caratteri
DataProtocollo: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

IntegrazioneDebito: pagamento telematico dei maggiori tributi e degli eventuali interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo dell'autoliquidazione; indicare il "codice atto" riportato sulla richiesta di pagamento e gli importi per i quali si autorizza l'addebito automatico.

CodiceAttoRichiesta : numerico 11 caratteri
ImportoDebito: importo della richiesta di pagamento escluse le eventuali spese di notifica -
numerico 13 caratteri
ImportoNotifica: importo delle spese di notifica -
numerico 13 caratteri


```

        NumPresentazioneDue CDATA #IMPLIED
        DataPresentazione CDATA #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT EstremiVolturaTavolare (Imposte+)>
    <!ATTLIST EstremiVolturaTavolare
        CodiceCatasto CDATA #REQUIRED
        NumProtocollo CDATA #REQUIRED
        DataProtocollo CDATA #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT Imposte EMPTY>
    <!ATTLIST Imposte
        CodTributo CDATA #REQUIRED
        Importo CDATA #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT IntegrazioneDebito EMPTY>
    <!ATTLIST IntegrazioneDebito
        CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED
        ImportoDebito CDATA #REQUIRED
        ImportoNotifica CDATA #IMPLIED
        ImportoSanzioni CDATA #IMPLIED
        ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
    >
    <!--
    <!-- =====
    <!-- Per adempimento si intende la registrazione, la trascrizione,
    l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari ovvero
    l'intavolazione nelle regioni ove vige il catasto tavolare, nonche'
    la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli
    immobili.
    I dati dell'adempimento sono composti da:
    chiave adempimento, dati generali dell'atto, dati della convenzione
    e/o del tavolare, dati degli immobili, dati dei
    componenti e/o dei soggetti non componenti e/o dei rappresentanti,
    dati dei negozi giuridici, e testo integrale dell'atto.
    <!-- =====
    <!--
    <!-- =====
    <!-- ELEMENT Adempimento (ChiaveAdempimento, DatiTitolo, DatiConvenzione*,
    DatiTavolare?, DatiImmobile*, DatiSoggetto*, DatiConiugeNonComponente*,
    DatiSoggettoNonComponente*, DatiAltroSoggetto*, DatiNegozio*, TestoAtto?)>
    <!--
    <!-- =====
    <!-- Chiave adempimento: e' composta dal codice fiscale
    del pubblico ufficiale e dal repertorio dell'atto.

    PrimoNumeroRepertorio: numerico 7 caratteri
    SecondoNumeroRepertorio: numerico 5 caratteri. Ammesso solo in
    presenza del primo numero

    <!-- =====
    <!--
    <!-- =====
    <!-- ELEMENT ChiaveAdempimento (PrimoNumeroRepertorio,
    SecondoNumeroRepertorio?, CodiceFiscalePU)>
    <!ELEMENT PrimoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
    <!ELEMENT SecondoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
    <!--
    <!-- =====
    <!-- Dati del titolo

    Elaborazione: indicare quali sono gli uffici interessati
    dall'adempimento
    E = solo Ufficio delle Entrate
    T = solo Uffici del Territorio e/o Tavolari
    C = Uffici delle Entrate e del Territorio e/o Tavolari

```

TipoBollo:

1 = se l'atto e' esente da imposta di bollo
 0 = imposta forfettaria di 165 Euro (registrazione e pubblicita'immobiliare)
 I valori del tipo bollo da 2 a 9 si utilizzeranno quando la normativa prevedera' la differenziazione dell'imposta di bollo in relazione al tipo di adempimento richiesto (registrazione, registrazione e pubblicita'commerciale, registrazione pubblicita'immobiliare e pubblicita'commerciale. etc.)

Titolo

Descrizione: forma del titolo, secondo quanto indicato nella Circolare n.128/T del 2 maggio 1995
 Alfabetico 61 caratteri

DataAtto: data di stipula dell'atto nel formato ggmmaaaa

DenominazioneRichiedente e IndirizzoRichiedente: solo se diverso da rogante
 Alfabetici 50 caratteri per ogni elemento

LSDenominazioneRichiedente e LSIndirizzoRichiedente: Denominazione e indirizzo del richiedente in lingua straniera (solo per sistema tavolare)
 Alfabetici 50 caratteri per ogni elemento

AttoEsenteRegistrazione:

Atti esenti in modo assoluto dalla formalita' di registrazione ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 131/86
 0 = atto soggetto a formalita' di registrazione
 1 = atto non soggetto a formalita' di registrazione

Prospetto degli allegati: documenti e dei certificati a corredo dell'atto. La documentazione originale e' conservata dal pubblico ufficiale

Codice Allegato:

03 Planimetria
 04 Estratto di mappa
 05 Certificato di destinazione urbanistica
 06 Procura
 07 Licenza edilizia
 08 Terreno edificabile
 09 Istanza della legge 154/88
 99 Altro - specificare la descrizione

Numero allegati: numero di allegati per ogni tipologia
 numerico 2 caratteri

Descrizione: alfanumerico 50 caratteri

```

----->
<!-->
<!-->
<!-->
<!ELEMENT DatiTitolo (Titolo, Allegati*)>
<!ATTLIST DatiTitolo
  Elaborazione (E | T | C) #REQUIRED
  TipoBollo (0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9) #REQUIRED
>
<!ELEMENT Titolo EMPTY>
<!ATTLIST Titolo
  Descrizione CDATA #REQUIRED
  DataAtto CDATA #REQUIRED
  DenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
  LSDenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
  IndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED
  LSIndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED
  AttoEsenteRegistrazione (0 | 1) #REQUIRED
<!-->
  
```

```

<!ELEMENT Allegati EMPTY>
<!ATTLIST Allegati
  CodiceAllegato CDATA #REQUIRED
  NumeroAllegati CDATA #REQUIRED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- ----- -->
<!-- ----- -->
<!-- Dati convenzione
Insieme dei dati relativi alle note di trascrizione, iscrizione e
annotazione. Per ogni convenzione si ricostruisce la rispettiva
nota di Trascrizione, Iscrizione o Annotazione secondo quanto
stabilito nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995

ProgressivoConvenzione: identificativo della convenzione
sequenziale ed ascendente
Numerico 3 caratteri

Convenzione
TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione

Specie, Descrizione e CodAtto: sono quelle previste nella
Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995. Viene richiesta la
descrizione dell'atto per esteso nel caso in cui non sia
indicato un codice atto specifico ma la sola specie
Specie: Alfabetico 40 caratteri
Descrizione: Alfabetico 100 caratteri
CodAtto: Numerico 4 caratteri

ProgressivoConvenzioneCollegata: identificativo della
convenzione di riferimento per convenzioni che devono
essere presentate insieme
Numerico 3 caratteri

RinunciaDiIpotecaLegale:
  0 = assenza di RinunciaDiIpotecaLegale
  1 = presenza di RinunciaDiIpotecaLegale

CodiceConservatoria: codice degli Uffici del Territorio di
destinazione (noto al Sistema)
Numerico 4 caratteri

TributiTerritorio
Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza
dell'Ufficio del Territorio.
Per convenzioni destinate ad una sola Conservatoria si deve
utilizzare l'elemento Tassazione.
Per convenzioni destinate a piu' Conservatorie si puo'
utilizzare l'elemento Tassazione, indicando gli importi
cumulativi relativi a diversi tributi, se il pagamento e' il
medesimo per tutte le Conservatorie. In alternativa si possono
anche ripartire i tributi utilizzando l'elemento
TassazioneFissaProporzionale.
Nel caso di convenzioni destinate a piu' Conservatorie per le
quali le imposte sono differenziate si deve utilizzare l'elemento
TassazioneFissaProporzionale indicando nel dettaglio i tributi
e gli importi per ogni Conservatoria di destinazione.
Dati della tassazione
TipoLiquidazione
  0 = pagamento con F24 telematico
  1 = formalita' esente: liquidazione gratuita
  2 = formalita' e volture da eseguirsi senza previo pagamento
dell'imposta: iscrizione a campione certo
(art. 15 del TU del 31/10/1990 n.347)
  3 = formalita' e volture da eseguirsi a debito
(art. 16 del TU del 31/10/1990 n.347)
Agevolazione
  0 = assenza di agevolazione

```

```

1 = presenza di agevolazione
DescrizioneAgevolazione: descrizione dell'agevolazione
Alfanumerico 50 caratteri

TassazioneTerritorio
L'importo assume il valore zero nel caso di tributo esente
CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri
Importo: numerico 13 caratteri
Esente
0 = non esente
1 = esente

<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<!ELEMENT DatiConvenzione (Convenzione, TributiTerritorio, UnitaNegoziali*,
DatiAssociazione+, (DatiTrascrizione | DatiIscrizione | DatiAnnotazione),
DatiQuadro?, DatiVulture*)>
<!ATTLIST DatiConvenzione
    ProgressivoConvenzione CDATA #REQUIRED
>
<!-- -->
<!ELEMENT Convenzione (CodiceConservatoria*)>
<!ATTLIST Convenzione
    TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
    Specie CDATA #IMPLIED
    Descrizione CDATA #REQUIRED
    CodAtto CDATA #REQUIRED
    ProgressivoConvenzioneCollegata CDATA #IMPLIED
    RinunciaDiIpotecaLegale (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- -->
<!ELEMENT CodiceConservatoria (#PCDATA)>
<!-- -->
<!ELEMENT TributiTerritorio
(TassazioneTerritorio* | TassazioneFissaProporzionale*)>
<!ATTLIST TributiTerritorio
    TipoLiquidazione (0 | 1 | 2 | 3) #REQUIRED
    Agevolazione (0 | 1) #REQUIRED
    DescrizioneAgevolazione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT TassazioneFissaProporzionale (CodiceConservatoria,
TassazioneTerritorio*)>
<!-- -->
<!ELEMENT TassazioneTerritorio EMPTY>
<!ATTLIST TassazioneTerritorio
    CodiceTributo CDATA #REQUIRED
    Importo CDATA #REQUIRED
    Esente (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- UnitaNegoziale: gruppo di immobili negoziati dallo stesso
soggetto, per la stessa quota e lo stesso diritto
IdUnitaNegoziale: identificativo dell'unita'negoziale
Il formato ammesso e'
"U" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio U000002)
IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobili
che appartengono all'unita' negoziale (gli immobili devono
essere presenti nell'adempimento)
-->
<!-- -->
<!-- -->
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<!ELEMENT UnitaNegoziali EMPTY>
<!ATTLIST UnitaNegoziali
    IdUnitaNegoziale ID #REQUIRED
    IdImmobile IDREFS #REQUIRED
>

```


DirittoAggiuntivo: ulteriore specificazione del diritto oggetto della convenzione che si utilizza nella sola voltura catastale e/o tavolare.
 Alfanumerico 2 caratteri
 Descrizione: descrizione del diritto
 Alfanumerico 40 caratteri
 LDescrizione: descrizione del diritto in lingua originaria di diritti non codificati (solo per sistema tavolare)
 Alfanumerico 40 caratteri

RegimeConiugi: regime patrimoniale
 C = soggetto in regime di comunione legale
 S = soggetto in regime di separazione
 P = natura personale del bene
 D = soggetto in regime di comunione de residuo

IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto con il quale il soggetto dell'associazione e' in comunione legale

```

<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<!ELEMENT DirittiReali EMPTY>
<!ATTLIST DirittiReali
  Quota CDATA #IMPLIED
  CodiceDiritto CDATA #REQUIRED
  DirittoAggiuntivo CDATA #IMPLIED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
  LDescrizione CDATA #IMPLIED
  RegimeConiugi CDATA #IMPLIED
  IdSoggetto IDREF #IMPLIED
>
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<!--
  Dati trascrizione
  Sono tutte le indicazioni relative alla convenzione o
  rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo
  della trascrizione ed gli altri dati i quali, anche se non
  essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur
  sempre necessari per una piu' completa informazione sulle
  formalita' da trascrivere.

  ConvenzioneSoggettavoltura: atti soggetti a voltura catastale
  0 = non soggetta
  1 = soggetta

  volturaDifferitaCatastale: atti soggetti a voltura catastale
  differita ad altra data per cause connesse alla natura
  dell'atto
  0 = non differita
  1 = differita
  TermineDifferimento: data di differimento della voltura
  Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

  Condizione: atto soggetto a condizione sospensiva o
  risolutiva, la cui condizione viene descritta nell'elemento
  DatiQuadroD
  0 = assenza
  1 = presenza

  TerminiEfficaciaAtto: atto con termine di efficacia diverso
  da quello della data dell'atto medesimo
  0 = assenza
  1 = presenza

  DataMorte: data della morte del de cuius
  Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
  SuccessioneTestamentaria: successione devoluta per testamento
  0 = assenza

```



```

<!ATTLIST FormalitaAnnotata
  TipoNotadaAnnotare (T | I | A | PA | PM | PS) #REQUIRED
>
<!--
<!-- =====
<!--   Dati quadro "D"
      Informazioni libere necessarie per una compiuta pubblicita'
      immobiliare
      Descrizione: Alfanumerico 70 caratteri
-->
<!-- =====
<!--
<!--
<ELEMENT DatiQuadroD (Descrizione+)>
<ELEMENT Descrizione (#PCDATA)>
<!--
<!-- =====
<!--
<!--   Dati volture
      Si tratta delle informazioni necessarie per sanare eventuali
      situazioni incongruenti, che si possono verificare in fase di
      voltura relativamente alla concordanza tra soggetti
      intestati al catasto e quelli risultanti nell'atto e nel caso
      di assenza dell'identificativo dell'immobile, oggetto della
      convenzione, nella base informativa catastale.

      VoltureMancanti: incongruenze nei soggetti
      IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento
      dell'identificativo dei titoli mancanti e/o dei protocolli
      per le volture che si presentano solamente al catasto.
      Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati nel
      seguente ordine: tipo, descrizione, numero e data atto,
      Rogante ovvero Ufficio Registro/Entrate
      Alfanumerico 70 caratteri

      UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero
      di tutte le altre informazioni che si ritengono utili per la
      corretta esecuzione della voltura, ivi compresi i passaggi
      intermedi intervenuti senza atti legali
      Alfanumerico 70 caratteri

      UltimoAttoMancante: identificativo completo dell'atto
      precedente. L'atto precedente puo' essere un atto generico,
      un atto notarile, una dichiarazione di successione e/o
      una voltura.

      VolturaInfoSuccessione
      Volume: Numerico 5 caratteri
      Numero: Numerico 6 caratteri
      Anno: Numerico 4 caratteri
      CodiceUfficioRegistro: Alfanumerico 3 caratteri
      DataMorte: Numerico 8 caratteri
      Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoAttoNotarile
      PrimoNumeroRepertorio: Numerico 7 caratteri
      SecondoNumeroRepertorio: Numerico 5 caratteri
      Data: Numerico 8 caratteri
      Rogante: Alfanumerico 50 caratteri
      Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoAtto
      PrimoNumero: Numerico 7 caratteri
      SecondoNumero: Numerico 5 caratteri
      DataAtto: Numerico 8 caratteri
      Rogante: Alfanumerico 50 caratteri
      Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoNota
      NumeroNota: Alfanumerico 6 caratteri

```

ProgressivoNota: Alfanumerico 3 caratteri
 Anno: Numerico 4 caratteri
 DataEfficacia: Numerico 8 caratteri
 Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

UnicoAttoMancante: indicazione se si tratta dell'unico
 atto mancante
 0 = no atto unico
 1 = atto unico

PassaggiIntermedi:
 0 = ci sono passaggi intermedi
 1 = non ci sono passaggi intermedi

PassaggiAttiLegali:
 0 = non ci sono passaggi senza atti legali
 1 = ci sono passaggi senza atti legali

AttiTecniciMancanti: incongruenze negli immobili
 IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento
 dell'identificativo delle dichiarazioni tecniche mancanti
 nella banca dati catastale.
 Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati
 nel seguente ordine: tipo, numero e data atto tecnico.
 Alfanumerico 70 caratteri

ImmobileOriginario: se l'immobile oggetto della convenzione e'
 mancante nella banca dati catastale va indicato l'ultimo
 identificativo presente negli atti del Catasto, da cui deriva
 l'immobile oggetto della convenzione

UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero
 di tutte le altre informazioni che si ritengono utili ai fini
 dell'esecuzione delle volture.
 Alfanumerico 70 caratteri

IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobili
 cui appartengono le informazioni della voltura

IdSoggettoNonComparsante: riferimento agli identificativi dei
 soggetti non intervenuti, ma indicati in atto. Tali soggetti
 possono essere necessari al completamento dell'intestazione
 catastale ovvero essere gli unici soggetti, quando la
 convenzione e' priva dei soggetti a favore

```

-->
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<ELEMENT DatiVolture (VoltureMancanti?, AttiTecniciMancanti?)>
<!ATTLIST DatiVolture
    IdImmobile IDREFS #REQUIRED
    IdSoggettoNonComparsante IDREFS #IMPLIED
>
<!-- -->
<ELEMENT VoltureMancanti
  (IdentificativiInfo?, UltimoAttoMancante?, UlterioriInfo?)>
<!ATTLIST VoltureMancanti
    PassaggiIntermedi (0 | 1) #REQUIRED
    PassaggiAttiLegali (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- -->
<ELEMENT AttiTecniciMancanti
  (IdentificativiInfo?, ImmobileOriginario?, UlterioriInfo?)>
<!-- -->
<ELEMENT UltimoAttoMancante ((VolturaInfoSuccessione |
  VolturaInfoAttoNotarile | VolturaInfoAtto)?, VolturaInfoNota?)>
<!ATTLIST UltimoAttoMancante
    UnicoAttoMancante (0 | 1) #REQUIRED
>

```

```

<!-- -->
<!ELEMENT UlterioriInfo (Descrizione+)>
<!ELEMENT IdentificativiInfo (Descrizione+)>
<!-- -->
<!ELEMENT ImmobileOriginario (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST ImmobileOriginario
  TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
  Comune CDATA #IMPLIED
  Provincia CDATA #IMPLIED
  SezioneCensuaria CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT VolturaInfoNota EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoNota
  NumeroNota CDATA #REQUIRED
  ProgressivoNota CDATA #IMPLIED
  Anno CDATA #REQUIRED
  DataEfficacia CDATA #REQUIRED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT VolturaInfoSuccessione EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoSuccessione
  Volume CDATA #REQUIRED
  Numero CDATA #REQUIRED
  Anno CDATA #REQUIRED
  CodiceUfficioRegistro CDATA #REQUIRED
  DataMorte CDATA #REQUIRED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT VolturaInfoAttoNotarile EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAttoNotarile
  PrimoNumeroRepertorio CDATA #REQUIRED
  SecondoNumeroRepertorio CDATA #IMPLIED
  Data CDATA #REQUIRED
  Rogante CDATA #REQUIRED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT VolturaInfoAtto EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAtto
  PrimoNumero CDATA #REQUIRED
  SecondoNumero CDATA #IMPLIED
  DataAtto CDATA #REQUIRED
  Rogante CDATA #REQUIRED
  Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!-- =====

```

Dati Tavolare

IscrizioneTavolare

Elemento per l'inserimento dei dati dell'iscrizione tavolare da inviare all'Ufficio tavolare competente. Ogni iscrizione e' relativa ad un gruppo di immobili (unita' negoziale) ed e' destinata ad un unico Ufficio tavolare. Piu' iscrizioni tavolari possono far parte della stessa istanza tavolare, ed in questo caso il progressivo istanza tavolare e' lo stesso per ogni iscrizione.

ProgressivoIstanza: identificativo dell'istanza

Numerico 3 caratteri

ProgressivoIscrizioneTavolare: identificativo dell'iscrizione

Numerico 3 caratteri

UfficioTavolareDestinazione: codice del Ufficio tavolare destinatario dell'iscrizione

TipoRichiesta

I - Intavolazione
P - Prenotazione
A - Annotazione

PartitaDestinazione: identificativo della partita di destinazione se si effettua l'intavolazione su una partita già nota
AlfaNumerico 7 caratteri

TassazioneTavolare
Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza del ufficio tavolare per l'intavolazione e/o per la voltura catastale tavolare.

TipoLiquidazione
0 = pagamento con F24 telematico
1 = pagamento riscosso con altra modalita'
Solo per iscrizioni e/o volture tavolari destinate al Trentino Alto Adige.

TipoPagamento
Solo per iscrizioni tavolari destinate al Trentino Alto Adige
0 = Pagamento relativo alla singola iscrizione tavolare
1 = Pagamento cumulativo per tutte le iscrizioni tavolari che appartengono alla stessa istanza. in questo caso i dati della tassazione devono essere inseriti nella prima iscrizione dell'istanza tavolare.

TassazioneTerritorio
L'importo assume il valore zero nel caso di tributo esente
CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri
Importo: numerico 13 caratteri
Esente
0 = non esente
1 = esente

DestinatariDecretoTavolare
Elemento per l'inserimento delle informazioni dei soggetti ai quali notificare il decreto tavolare.

NotificaPubblicoUfficiale
0 = notificare il decreto al Pubblico ufficiale
1 = non notificare il decreto al Pubblico ufficiale

NotificaSoggettiComparenti
0 = notificare il decreto ai soggetti comparenti nell'atto
1 = non notificare il decreto ai soggetti comparenti nell'atto

AltriDestinatari
Soggetti ai quali notificare il decreto tavolare, diversi dai soggetti comparenti e/o dal pubblico ufficiale.

DestinatarioF - Persona fisica
Cognome: Alfanumerico 50 caratteri
Nome: Alfanumerico 50 caratteri
DestinatarioN - Persona non fisica
Denominazione: Alfanumerico 150 caratteri

IndirizzoAnagrafico:
Stato: Alfanumerico 50 caratteri
Comune: Alfanumerico 50 caratteri
Provincia: Alfabetico 2 caratteri
Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
Cap: Numerico 5 caratteri
Indirizzoemail: indirizzo di posta elettronica
Alfanumerico 50 caratteri

UnitaNegoziale
Gruppo di immobili che sono negoziati dallo stesso soggetto, per la stessa quota e lo stesso diritto
IdUnitaNegoziale: identificativo del gruppo di immobili
Il formato ammesso e'
"U" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio U000002)

IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobili

che appartengono all'unita' negoziale tavolare (gli immobili devono essere presenti nell'adempimento)

DatiAssociazione

Rappresentano i legami esistenti tra soggetti e l'unita' negoziale relativamente ai diritti reali oggetto dell'iscrizione e/o voltura tavolare.

IdSoggetto: riferimento all'identificativo dei soggetti, presenti nell'adempimento, che rappresentano i richiedenti (F) e le controparti (C) dell'iscrizione tavolare e/o della voltura tavolare. I soggetti sono quelli presenti nell'elemento DatiSoggetto (soggetti comparenti nell'atto) i quali legano anche eventuali soggetti che compaiono nell'atto nel ruolo di Coniugi non comparenti.

IdUnitaNegoziale: riferimento all'identificativo dell'unita' negoziale

VolturaCatastaleTavolare

Elemento per l'inserimento delle informazioni della voltura tavolare da inviare negli uffici del Territorio ove vige il sistema tavolare. La voltura si effettua solo per immobili censiti al catasto urbano.

ProgressivoVoltCatTavolare: identificativo della voltura catastale tavolare

Numerico 3 caratteri

NumeroIstanza: identificativo dell'istanza

Alfanumerico 3 caratteri

Causale: causale della nota di voltura catastale tavolare, per il Friuli e altri comuni che appartengono al sistema tavolare nazionale

IST - Istrumento (atti tra vivi)

DEC - Decreto (atti amministrativi e giudiziari)

SEN - Sentenza (atti giudiziari)

VER -Verbale (atti giudiziari)

Trentino Causale: causale della nota di voltura catastale tavolare, per il

Alto Adige

DOC - Documento generico

RET - Rettifica di precedente denuncia

DescrizioneAtto: descrizione

Alfanumerico 40 caratteri

Annotazione: informazioni da evidenziare negli atti catastali a seguito dell'esecuzione della voltura

Alfanumerico 40 caratteri

Riserva:

Riserva che si intende apporre nella voltura catastale tavolare

0 = Nessuna riserva

1 = In attesa di decreto tavolare

IdentificativiInfo:

Elemento per l'inserimento dell'identificativo delle volture mancanti o in corso di acquisizione e di tutte le altre informazioni che si ritengono utili per la corretta esecuzione dell'adempimento

Alfanumerico 70 caratteri per ogni riga

```
===== -->
<!-- -->
<!ELEMENT DatiTavolare (IscrizioneTavolare*, volturaCatastaleTavolare*)>
<!-- -->
<!ELEMENT IscrizioneTavolare (IscrTavolare, TassazioneTavolare?,
UnitaNegoziali, DatiAssociazione+, DestinatariDecretoTavolare, Allegati*)>
<!ATTLIST IscrizioneTavolare
ProgressivoIstanza CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT IscrTavolare EMPTY>
```

```

<!ATTLIST IscrTavolare
  ProgressivoIscrizioneTavolare CDATA #REQUIRED
  UfficioTavolareDestinazione CDATA #REQUIRED
  TipoRichiesta (I | P | A) #REQUIRED
  PartitaDestinazione CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT TassazioneTavolare (TassazioneTerritorio*)>
<!ATTLIST TassazioneTavolare
  TipoLiquidazione CDATA #IMPLIED
  TipoPagamento CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT DestinatariDecretoTavolare (AltriDestinatari*)>
<!ATTLIST DestinatariDecretoTavolare
  NotificaPubblicoUfficiale (0 | 1) #REQUIRED
  NotificaSoggettiComponenti (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT AltriDestinatari ((DestinatarioF | DestinatarioN),
IndirizzoAnagrafico)>
<!ELEMENT DestinatarioF EMPTY>
<!ATTLIST DestinatarioF
  Cognome CDATA #REQUIRED
  Nome CDATA #REQUIRED
>
<!-- -->
<!ELEMENT DestinatarioN EMPTY>
<!ATTLIST DestinatarioN
  Denominazione CDATA #REQUIRED
>
<!-- -->
<!ELEMENT VolturaCatastaleTavolare (VolturaTavolare, TassazioneTavolare,
UnitaNegoziali+, DatiAssociazione+, IdentificativiInfo?)>
<!ATTLIST VolturaCatastaleTavolare
  ProgressivoVoltCatTavolare CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT VolturaTavolare EMPTY>
<!ATTLIST VolturaTavolare
  NumeroIstanza CDATA #IMPLIED
  Causale CDATA #REQUIRED
  DescrizioneAtto CDATA #REQUIRED
  Annotazione CDATA #IMPLIED
  Riserva (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- -->
<!-- ===== -->
<!--
Dati immobile
L'indicazione degli immobili e' obbligatoria per tutte le
trascrizioni e le iscrizioni salvo i casi di formalita' con
assenza di immobili di cui alla Circolare 128/T
del 2 maggio 1995. Per le annotazioni, invece, gli immobili
devono essere indicati nell'ipotesi di restrizione dei beni
o di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca, secondo
quanto previsto nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

IdImmobile: identificativo dell'immobile.
Il formato ammesso e'
"I" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio I000012)

ImmobileUT: dati generali degli immobili urbani e dei terreni
Comune: Alfanumerico 50 caratteri
Provincia: Alfabetico 2 caratteri
SezCensuaria: Alfanumerico 1 carattere
CodCatTrentino: solo per Trentino Alto Adige
Alfanumerico 3 caratteri

FondoDS: D = Dominante, S = Servente

PartitaTavolare: identificativo della partita tavolare

```

Alfanumerico 7 caratteri
 CorpoTavolare: identificativo del corpo tavolare
 Alfanumerico 3 caratteri

FABBRICATI

ImmobilU: immobile urbano deve essere indicato
 l'identificativo catastale definitivo oppure provvisorio

Identificativo Definitivo

SezUrbana: Alfanumerico 3 caratteri
 Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
 N.B. Per immobili del catasto tavolare il foglio deve essere
 impostato a zero
 ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
 ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
 SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri
 SubalternoDue: Alfanumerico 3 caratteri

PorzioniMateriali: solo per catasto tavolare
 Numerico 4 caratteri

Identificativo Provvisorio

Tipo: P = Protocollo, S = Scheda, V = Variazione
 Numero: Alfanumerico 9 caratteri
 Anno: Numerico 4 caratteri (aaaa)

Immobili graffiati : qualora piu' particelle risultino tra loro
 graffate sono evidenziate dallo stesso ProgressivoImmobilU e da
 ProgrGraffato sequenziale ed ascendente
 Numerico 4 caratteri

ConsistenzaU

Immobili classati: si indica la consistenza catastale
 ZonaCensuaria: Alfanumerico 3 caratteri
 Categoria: Alfanumerico 3 caratteri
 Classe: Numerico 2 caratteri
 SuperficieCatastale: il valore massimo ammesso e' 9999,99

La consistenza puo' essere espressa in metri quadrati e/o
 in numero dei vani per gli immobili a destinazione
 ordinaria del gruppo A; in metri quadrati e/o metri cubi
 per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo B;
 in metri quadrati per gli immobili a destinazione
 ordinaria del gruppo C.

Vani: il valore massimo ammesso e' 999,99
 MetriQuadrati: il valore massimo ammesso e' 9999,99
 MetriCubi: il valore massimo ammesso e' 9999,99

Rendita: rendita catastale iscritta negli atti del Catasto
 Numerico 13 caratteri

InteresseSA: immobili di interesse storico e/o artistico

0 = No

1 = Si

Legge154: immobile per il quale si applica la legge 154/88

0 = No

1 = Si

2 = si per rendita proposta ai sensi del D.M.701/94

Immobili non classati: si indica la natura

Natura: Alfanumerico 2 caratteri

TERRENTI

ImmobilT: terreno deve essere indicato l'identificativo
 catastale definitivo

Identificativo Definitivo

Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
 ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
 ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
 SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri

ConsistenzaT

Natura: Alfanumerico 2 caratteri
 RedditoAgrario: reddito agrario iscritto negli atti del
 Catasto
 Numerico 13 caratteri

RedditoDominicale: reddito dominicale iscritto negli atti
 del Catasto
 Numerico 13 caratteri

TipoTerreno:

0 = Terreno agricolo
 1 = Terreno non agricolo edificabile
 2 = Terreno non agricolo non edificabile
 3 = Pertinenza di fabbricato
 4 = Cava
 5 = Altro

SuperficieTotale e SuperficieEdificabile (solo se parte della
 superficie totale. Si puo' esprimere in

MetriQuadrati: Numerico 9 caratteri
 ovvero
 Ettari: Numerico 5 caratteri
 Are: Numerico 2 caratteri
 Centiare: Numerico 2 caratteri

```

<!-- =====>
<!-->
<!-->
<!ELEMENT DatiImmobilabile (ImmobilabileUT, (ImmobilabileU | ImmobilabileT),
QuoteFrazionate?, DatiIndirizzo?, EstremiPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiImmobilabile
  IdImmobilabile ID #REQUIRED
>
<!ELEMENT ImmobilabileUT EMPTY>
<!ATTLIST ImmobilabileUT
  Comune CDATA #REQUIRED
  Provincia CDATA #REQUIRED
  SezCensuaria CDATA #IMPLIED
  CodCatTrentino CDATA #IMPLIED
  FondoDS CDATA #IMPLIED
  PartitaTavolare CDATA #IMPLIED
  CorpoTavolare CDATA #IMPLIED
>
<!-->
<!ELEMENT ImmobilabileU ((IdentificativoDefinitivo | IdentificativoProvvisorio |
Graffati+), ConsistenzaU)>
<!-->
<!ELEMENT ImmobilabileT (IdentificativoDefinitivo, ConsistenzaT)>
<!-->
<!ELEMENT IdentificativoDefinitivo (PorzioniMateriali*)>
<!ATTLIST IdentificativoDefinitivo
  Foglio CDATA #REQUIRED
  ParticellaUno CDATA #REQUIRED
  ParticellaDue CDATA #IMPLIED
  SubalternoUno CDATA #IMPLIED
  SubalternoDue CDATA #IMPLIED
  SezUrbana CDATA #IMPLIED
>
<!-->
<!ELEMENT IdentificativoProvvisorio EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoProvvisorio
  Tipo (S | P | V) #REQUIRED
  Numero CDATA #REQUIRED

```

```

        Anno CDATA #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT Graffati (ProgGraffato, IdentificativoDefinitivo)>
    <!ELEMENT ProgGraffato (#PCDATA)>
    <!--
    <!ELEMENT ConsistenzaU (ImmobileClassato | ImmobileNonClassato)>
    <!ATTLIST ConsistenzaU
        Rendita CDATA #IMPLIED
        InteresseSA (0 | 1) #REQUIRED
        Legge154 (0 | 1 | 2) #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT ImmobileClassato (Vani | MetriQuadrati | MetriCubi)?>
    <!ATTLIST ImmobileClassato
        ZonaCensuaria CDATA #IMPLIED
        Categoria CDATA #REQUIRED
        Classe CDATA #IMPLIED
        SuperficieCatastale CDATA #IMPLIED
    >
    <!--
    <!ELEMENT ImmobileNonClassato EMPTY>
    <!ATTLIST ImmobileNonClassato
        Natura CDATA #REQUIRED
    >
    <!--
    <!ELEMENT Vani (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MetriQuadrati (#PCDATA)>
    <!ELEMENT MetriCubi (#PCDATA)>
    <!ELEMENT PorzioniMateriali (#PCDATA)>
    <!--
    <!ELEMENT ConsistenzaT (SuperficieTotale?, SuperficieEdificabile?)>
    <!ATTLIST ConsistenzaT
        Natura CDATA #REQUIRED
        RedditoAgrario CDATA #IMPLIED
        RedditoDominicale CDATA #IMPLIED
        TipoTerreno (0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5) #REQUIRED
    >
    <!ELEMENT SuperficieTotale (Superficie)>
    <!ELEMENT SuperficieEdificabile (Superficie)>
    <!ELEMENT Superficie EMPTY>
    <!ATTLIST Superficie
        MetriQuadrati CDATA #IMPLIED
        Ettari CDATA #IMPLIED
        Are CDATA #IMPLIED
        Centiare CDATA #IMPLIED
    >
    <!--
    <!-- =====
    <!-- QuoteFrazionate
        Importi delle quote frazionate del capitale mutuato e della
        relativa ipoteca frazionata
        Capitale e Ipoteca: Numerici 13 caratteri
    <!-- =====
    <!ELEMENT QuoteFrazionate EMPTY>
    <!ATTLIST QuoteFrazionate
        Capitale CDATA #IMPLIED
        Ipoteca CDATA #IMPLIED
    >
    <!--
    <!-- =====
    <!-- Indirizzo degli immobili
        Per ogni immobile urbano si possono indicare al massimo 4
        indirizzi.
        Per i terreni si puo' fornire la localita' e/o la strada.

        CodiceIndirizzo: toponimo o codice dello stradario
        Numerico 3 caratteri

```

Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
 LSCodiceIndirizzo e LSIndirizzo: toponimo o codice dello
 stradale e indirizzo dell'immobile in lingua straniera
 solo per sistema tavolare)

NumeroCivico: Alfanumerico 6 caratteri
 Interno: Alfanumerico 3 caratteri
 Piano: Alfanumerico 4 caratteri
 Lotto: Alfanumerico 2 caratteri
 Edificio: Alfanumerico 2 caratteri
 Scala: Alfanumerico 2 caratteri

```

-----
<!-- =====
<!ELEMENT DatiIndirizzo (IndirizzoImm+, Interno*, Piano*)>
<!ATTLIST DatiIndirizzo
    Lotto CDATA #IMPLIED
    Edificio CDATA #IMPLIED
    Scala CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT IndirizzoImm (NumeroCivico*)>
<!ATTLIST IndirizzoImm
    CodiceIndirizzo CDATA #IMPLIED
    LSCodiceIndirizzo CDATA #IMPLIED
    Indirizzo CDATA #REQUIRED
    LSIndirizzo CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT NumeroCivico (#PCDATA)>
<!ELEMENT Interno (#PCDATA)>
<!ELEMENT Piano (#PCDATA)>
<!--
<!-- =====
<!-- EstremiPrecedenti
    L'elemento viene impostato ogni qualvolta un immobile
    viene identificato con dati catastali diversi da quelli
    indicati nella formalita' immediatamente precedente
    di trascrizione o iscrizione.

    ProgressivoEstremoPrecedente: identificativo dell'estremo precedente
    Numerico 3 caratteri
-----
<!-- =====
<!ELEMENT EstremiPrecedenti
  (IdentificativoDefinitivo | IdentificativoProvvisorio)>
<!ATTLIST EstremiPrecedenti
    ProgressivoEstremoPrecedente CDATA #REQUIRED
    TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
    Comune CDATA #IMPLIED
    Provincia CDATA #IMPLIED
    SezCensuarìa CDATA #IMPLIED
>
<!--
<!-- =====
<!--
    Dati soggetto
    Sono i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita
    la formalita, oppure la voltura tavolare. Si identificano con tutti
    i dati previsti dagli articoli 2659 e 2660 c.c. e, secondo quanto
    previsto nella circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

    IdSoggetto: identificativo del soggetto comparente in atto.
    Il formato ammesso e'
    "s" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio s000023)

    IdAltroSoggetto: riferimento agli identificativi
    degli eventuali rappresentanti legali, tutori o curatori del
    soggetto comparente in atto

PERSONA FISICA

```

CodiceFiscale: Alfanumerico 16 caratteri

Cognome: Alfanumerico 50 caratteri

Nome: Alfanumerico 50 caratteri

Il nome ed il cognome del soggetto sono dei dati obbligatori. Nel caso di atti relativi ad immobili ove vige il sistema tavolare, se sono presenti soggetti componententi che hanno nel nome e nel cognome dei caratteri diversi da quelli ammessi nella lingua italiana, si possono utilizzare anche i campi LSCognome ed LSNome

Sesso: M = Maschio, F = Femmina

DataNascita: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

ComuneNascita: comune di nascita per i nati in Italia, ovvero per i nati all'estero, lo stato estero, indicando la provincia 'EE'

Alfanumerico 50 caratteri

LocalitaEsteraNascita: comune/localita' di nascita per i nati all'estero

Alfanumerico 50 caratteri

Provincia: Alfabetico 2 caratteri

StatoCivile: C = Coniugato in comunione, S = Coniugato in separazione, L = Stato libero

IdConiugeNonComponente: riferimento all'identificativo del coniuge non componentente in atto

PERSONA NON FISICA

CodiceFiscale: Numerico 11 caratteri

Denominazione: Alfanumerico 150 caratteri

La denominazione del soggetto e' un dato obbligatorio. Nel caso di atti relativi ad immobili ove vige il sistema tavolare, se sono presenti soggetti componententi che hanno nella denominazione dei caratteri diversi da quelli ammessi nella lingua italiana, si puo' utilizzare anche il campo LSDenominazione

ResidenzaSede: questo elemento esprime la residenza o il domicilio di una persona fisica ovvero la sede legale di una persona non fisica.

TipoDomicilio: solo per persona fisica

0 = residenza

1 = domicilio

Stato: Alfanumerico 50 caratteri

Comune: Alfanumerico 50 caratteri

Provincia: Alfabetico 2 caratteri

Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri

LSIndirizzo: indirizzo in lingua straniera (solo per sistema tavolare)

Alfanumerico 50 caratteri

Cap: Numerico 5 caratteri

Indirizzoemail: indirizzo di posta elettronica

Alfanumerico 50 caratteri

Domicilio eletto: vedi ResidenzaSede

DomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto a favore

Alfanumerico 50 caratteri

LSDomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto a favore espresso in lingua straniera (solo per sistema tavolare)

Alfanumerico 50 caratteri

```

<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<ELEMENT DatiSoggetto (DomicilioEletto?, ResidenzaSede?,
(SoggettoF | SoggettoN))>
<!ATTLIST DatiSoggetto
    IdSoggetto ID #REQUIRED
    IdAltroSoggetto IDREFS #IMPLIED
  
```

```

>
<!--
<!-- =====
<!--   Dati coniuge non comparente
<!--
    Sono informazioni necessarie per il completamento
    dell'intestazione catastale relative al soggetto non
    intervenuto, ma indicato in atto, a favore del quale si
    producono gli effetti dell'atto stesso.

    IdConiugeNonComparente: identificativo del coniuge non
    comparente in atto. Il formato ammesso e' "CN" seguito
    da un numero di 6 caratteri (esempio CN000001)
-->
<!-- =====
<!--
<!--
<!ELEMENT DatiConiugeNonComparente (SoggettoF)>
<!ATTLIST DatiConiugeNonComparente
    IdConiugeNonComparente ID #REQUIRED
>
<!--
<!-- =====
<!--   Dati soggetto non comparente
<!--
    Sono i soggetti non intervenuti, ma indicati in atto, necessari
    al completamento dell'intestazione catastale.

    IdSoggettoNonComparente: identificativo del soggetto
    non comparente in atto. Il formato ammesso e'
    "SN" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SN000004)

    TipoSoggetto:
    1 = Soggetto a completamento d'intestazione catastale
    2 = Soggetto in favore del quale deve essere intestata
        la voltura (in assenza dei soggetti a favore
        nella convenzione es. Rinuncia codice atto 146)
-->
<!-- =====
<!--
<!--
<!ELEMENT DatiSoggettoNonComparente
((SoggettoF | (SoggettoN, ResidenzaSede)), DirittiReali)>
<!ATTLIST DatiSoggettoNonComparente
    TipoSoggetto (1 | 2) #REQUIRED
    IdSoggettoNonComparente ID #REQUIRED
>
<!--
<!-- =====
<!--   Dati altro soggetto
<!--
    Sono i rappresentanti legali, tutori o curatori dei soggetti
    comparenti nell'atto e/o soggetti comparenti o interessati
    agli effetti dell'atto che pero' non sono oggetto di
    pubblicita' immobiliare

    TipoSoggetto: identifica il rappresentante o altro tipo
    1 = Soggetto rappresentante
    2 = Altro tipo soggetto

    Qualifica:
    1 = Procuratore
    2 = Curatore
    3 = Tutore
    4 = Rappresentante legale
    5 = Altro rappresentante
    6 = Fisejussore
    7 = Coniuge in comunione che fornisce l'assenso alla compravendita
    8 = Altro soggetto

    IdAltroSoggetto: identificativo del soggetto

```

Il formato ammesso e'
"SR" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SR000023)

```

<!-- ===== -->
<!-- -->
<!ELEMENT DatiAltroSoggetto ((SoggettoF | SoggettoN), ResidenzaSede?)>
<!ATTLIST DatiAltroSoggetto
  TipoAltroSoggetto (1 | 2) #REQUIRED
  Qualifica CDATA #REQUIRED
  IdAltroSoggetto ID #REQUIRED
>
<!-- -->
<!-- ===== -->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
  CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
  Cognome CDATA #REQUIRED
  Nome CDATA #REQUIRED
  LSCognome CDATA #IMPLIED
  LSNome CDATA #IMPLIED
  Sesso (M | F) #REQUIRED
  DataNascita CDATA #REQUIRED
  ComuneNascita CDATA #REQUIRED
  LocalitaEsteraNascita CDATA #IMPLIED
  Provincia CDATA #REQUIRED
  StatoCivile CDATA #IMPLIED
  IdConiugeNonComparente IDREF #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
  CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
  Denominazione CDATA #REQUIRED
  LSDenominazione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT DomicilioEletto (IndirizzoAnagrafico?)>
<!ATTLIST DomicilioEletto
  DomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED
  LSDomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT ResidenzaSede (IndirizzoAnagrafico)>
<!ATTLIST ResidenzaSede
  TipoDomicilio (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT IndirizzoAnagrafico EMPTY>
<!ATTLIST IndirizzoAnagrafico
  Stato CDATA #REQUIRED
  Comune CDATA #REQUIRED
  Provincia CDATA #REQUIRED
  Indirizzo CDATA #IMPLIED
  LSIndirizzo CDATA #IMPLIED
  Cap CDATA #IMPLIED
  Indirizzoemail CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- Dati negozio
Per tutti gli atti soggetti a registrazione secondo quanto
previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 - Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, devono essere
indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici
contenuti nell'atto.

IdNegozio: identificativo del negozio giuridico.
Il formato ammesso e'
"N" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio N000023)

```

IdNegozioPermuta: in caso di permuta, indicare l'identificativo del negozio collegato ai fini della tassazione

ValoreNegozio: valore totale del negozio

Nnumerico 13 caratteri

Annotazioni: eventuali informazioni che si vogliono fornire all'ufficio delle entrate riguardanti le modalita' di tassazione del negozio, il riferimento ad atti precedenti o altro.

Alfanumerico 100 caratteri

Dettaglio del Negozio

IdSoggettoAventeCausa e IdSoggettoDanteCausa: riferimento agli identificativi dei soggetti presenti nell'adempimento

Codice negozio: alfanumerico 4 caratteri, attenersi alle istruzioni di codifica del D.M. 15/12/1977 (G.U. n. 349 del 23/12/1977)

Valore: valore del negozio numerico 13 caratteri

Agevolazione

Tipo:

- 0 = assenza di agevolazioni
- 1 = agevolazione prima casa
- 2 = piccola proprieta' contadina
- 3 = trasferimento a favore di enti pubblici e ONLUS
- 4 = trasferimento a favore di imprese immobiliari
- 5 = trasferimento a favore di imprenditore agricolo
- 6 = immobile di interesse storico-artistico
- 7 = immobile situato all'estero
- 8 = trasferimento a favore di cooperative
- 9 = compravendita a favore di giovani agricoltori
- 10 = trasferimento territori montani
- 11 = edilizia economico popolare
- 12 = assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie
- 13 = piani urbanistici particolareggiati
- 14 = finanziamenti esenti (DPR 601/73 art.15)
- 15 = garanzie reali a favore di terzi
- 99 = agevolazione di altro tipo

Descrizione: alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per tipo = 99

Info tassazione

Esente

- 1 = negozio esente dalle imposte dovute per la registrazione
- 0 = negozio non esente

SoggettoIVA:

- 1 = negozio soggetto ad IVA
- 0 = negozio non soggetto ad IVA

Effettisospesi:

- 1 = presenza di condizioni sospensive
- 0 = assenza di condizioni sospensive

Tassazione

CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri.

I codici tributo ammessi sono quelli relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Nei dati relativi alla tassazione dei negozi non deve essere indicata l'imposta di bollo

Aliquota: numerico 4 caratteri di cui i primi 2 rappresentano la parte intera e gli ultimi 2 la parte decimale (es. l'aliquota del 2% si esprime nel formato '0200')

Il dato e' obbligatorio se non si applicano le imposte in misura fissa.

Importo: numerico 13 caratteri

DatiDonazione

Ulteriori dati da fornire solo in caso di negozio di donazione.

GradoParentela: relazione di parentela tra donatario e donante necessaria alla determinazione della tassazione e della franchigia (legge 18/10/2001, n.383, art.13):

- 0 (zero) = se il donatario e' il coniuge o un parente in linea retta o altro parente fino al IV grado (per questi soggetti non e' dovuta imposta)
- 1 = se il donatario e' un parente oltre il IV grado o un estraneo (per questi soggetti si applicano le imposte previste per il trasferimento alla parte di valore della quota che supera l'importo di euro 180.750 (lire 350.000.000))
- 2 = se il donatario e' portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5/2/1992, n.104 (per questi soggetti si applicano le imposte previste per il trasferimento alla parte di valore della quota che supera l'importo di euro 516.457 (lire 1.000.000.000))

Franchigia: importo della franchigia utilizzato in donazioni precedenti effettuate dallo stesso donante.
Numerico 13 caratteri

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Se l'atto trasmesso genera un credito d'imposta p.c. indicare:

ImportoCredito: importo del credito numerico 13 caratteri

EstremiAttoCredito: estremi del primo atto di acquisto in cui l'acquirente ha usufruito dell'agevolazione p.c:

TipoAtto: indicare 'A'

CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico 3 caratteri

Anno: anno di registrazione, numerico 4 caratteri

SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri

NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri

NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri ;

Impostaversata: imposta di registro o IVA versata nel primo atto di acquisto agevolato numerico 13 caratteri

UtilizzoCredito: indicare se si intende utilizzare il credito nel presente atto:

0 = credito non utilizzato

1 = credito utilizzato

Se con l'atto trasmesso si intende utilizzare un credito d'imposta prima casa originato in precedenza, indicare:

ImportoCredito: importo del credito numerico 13 caratteri

EstremiAttoCredito: estremi del secondo atto di acquisto in cui l'acquirente ha usufruito dell'agevolazione p.c:

TipoAtto: indicare 'A'

CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico 3 caratteri

Anno: anno di registrazione, numerico 4 caratteri

SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri

NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri

NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri

CreditoAttoPrecedente: atto precedente

Indicare gli estremi di registrazione, per il quale sono state versate imposte da portare in detrazione nell'attuale registrazione (per esempio contratti preliminari)

TipoAttoPrecedente: tipologia del precedente atto

P = preliminare

A = altra tipologia

CodUffRegistroPrecedente: codice dell'ufficio delle entrate presso il quale e' stato registrato il precedente atto

```

Alfanumerico 3 caratteri
AnnoPrecedente: anno di registrazione dell'atto precedente
Numerico 4 caratteri
SeriePrecedente: serie di registrazione dell'atto precedente
alfanumerico 2 caratteri
NumRegistrazioneUnoPrecedente: numero di registrazione dell'atto
precedente
numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDuePrecedente: sottonumero di registrazione
dell'atto precedente
numerico 3 caratteri
ImportoAttoPrecedente: imposta versata nel precedente atto
da portare in detrazione
numerico 13 caratteri

<!-- ===== -->
<!-- -->
<!-- -->
<!ELEMENT DatiNegozio (Negozio+, (CreditoImpostaOriginato |
CreditoImpostaUtilizzato)*, CreditoAttoPrecedente*)>
<!ATTLIST DatiNegozio
    IdNegozio ID #REQUIRED
    IdNegozioPermuta IDREF #IMPLIED
    ValoreNegozio CDATA #IMPLIED
    Annotazioni CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT Negozio
(Agevolazione?, InfoTassazione, Tassazione*, DatiDonazione?)>
<!ATTLIST Negozio
    CodiceNegozio CDATA #REQUIRED
    Valore CDATA #REQUIRED
    IdSoggettoAventeCausa IDREFS #IMPLIED
    IdSoggettoDanteCausa IDREFS #IMPLIED
>
<!ELEMENT Agevolazione EMPTY>
<!ATTLIST Agevolazione
    Tipo CDATA #REQUIRED
    Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT InfoTassazione EMPTY>
<!ATTLIST InfoTassazione
    Esente (0 | 1) #REQUIRED
    SoggettoIVA (0 | 1) #REQUIRED
    EffettiSospesi (0 | 1) #REQUIRED
>
<!-- -->
<!ELEMENT Tassazione EMPTY>
<!ATTLIST Tassazione
    CodiceTributo CDATA #REQUIRED
    Aliquota CDATA #IMPLIED
    Importo CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT DatiDonazione EMPTY>
<!ATTLIST DatiDonazione
    GradoParentela (0 | 1 | 2) #REQUIRED
    Franchigia CDATA #IMPLIED
>
<!-- -->
<!ELEMENT CreditoImpostaOriginato (EstremiAttoCredito)>
<!ATTLIST CreditoImpostaOriginato
    ImportoCredito CDATA #REQUIRED
    ImpostaVersata CDATA #REQUIRED
    UtilizzoCredito (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT CreditoImpostaUtilizzato (EstremiAttoCredito)>
<!ATTLIST CreditoImpostaUtilizzato
    ImportoCredito CDATA #REQUIRED

```

```

>
<!--
<!ELEMENT EstremiAttoCredito EMPTY>
<!ATTLIST EstremiAttoCredito
  TipoAtto (A | S) #REQUIRED
  CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
  Anno CDATA #REQUIRED
  SerieVolume CDATA #REQUIRED
  NumRegistrazioneUno CDATA #REQUIRED
  NumRegistrazioneDue CDATA #IMPLIED
>
<!ELEMENT CreditoAttoPrecedente EMPTY>
<!ATTLIST CreditoAttoPrecedente
  TipoAttoPrecedente (P | A) #REQUIRED
  CodUffRegistroPrecedente CDATA #REQUIRED
  AnnoPrecedente CDATA #REQUIRED
  SeriePrecedente CDATA #REQUIRED
  NumRegistrazioneUnoPrecedente CDATA #REQUIRED
  NumRegistrazioneDuePrecedente CDATA #IMPLIED
  ImportoAttoPrecedente CDATA #REQUIRED
>
<!-- ===== -->
<!-- Testo integrale dell'atto -->
E' obbligatorio corredare i dati dell'adempimento con il testo
integrale dell'atto. Il codice fiscale del rogante ed il numero
di repertorio devono essere congruenti con quanto riportato
nei dati del titolo
Al fine di una corretta gestione del testo dell'atto, questo deve
essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646
e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi
operativi che non supportano questo standard, con la codifica
ISO 8859-1 Latin 1.
-->
<!-- ===== -->
<!-- -->
<!ELEMENT TestoAtto
(TestoLibero, PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?)>
<!ELEMENT TestoLibero (#PCDATA)>

```

04A05987

PROVVEDIMENTO 31 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 2915 del 3 maggio 2004 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali per il giorno 3 maggio 2004, e le note numeri 2932 del 4 maggio 2004, 2965 del 5 maggio 2004, 2981 del 6 maggio 2004, 2995

del 7 maggio 2004, con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dal 4 maggio 2004 al 7 maggio 2004;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dalla adesione completa del personale alle assemblee sindacali richieste dalle R.S.U. locali che si sono svolte dal 3 al 7 maggio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 14/2004 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza il giorno 3 maggio dalle ore 11,30 alle ore 12.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza nei seguenti giorni:

il 4 maggio: i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno funzionato rispettivamente dalle ore 10,30 alle ore 11, e dalle ore 10,10 alle ore 11,20;

il 5 maggio: i servizi e di pubblicità immobiliare non hanno funzionato rispettivamente dalle ore 10,40 alle ore 12 e dalle 11 alle ore 11,30;

il 6 maggio: i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno funzionato rispettivamente dalle ore 15 alle ore 15,30 e dalle ore 10 alle ore 10,30;

il 7 maggio: i servizi e di pubblicità immobiliare non hanno funzionato rispettivamente dalle ore 8,30 alle ore 9 e dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 maggio 2004

Il direttore regionale: IMBROGLINI

04A05936

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961,

n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 1465 del 4 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 3 maggio 2004, dalle ore 10,15 alle ore 10,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla RDB/CUB, della maggior parte del personale tenutasi dalle ore 10,15 alle ore 10,30, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004 protocollo n. 909, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 3 maggio 2004 dalle ore 10,15 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05934

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 3 maggio 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5300 dell'11 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 3 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio delle ispezioni ipotecarie del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di nove dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004 prot. n. 914, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 3 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del servizio delle ispezioni ipotecarie del Servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05937

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 4 maggio 2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5301 dell'11 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 4 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di otto dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004 prot. n. 913, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 4 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05938

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 5 maggio 2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenda del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5302 dell'11 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 5 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio delle ispezioni ipotecarie del Servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di otto dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004, prot. n. 911, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 5 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio delle ispezioni ipotecarie del Servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05939

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 6 maggio 2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenda del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5303 dell'11 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 6 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del servizio delle ispezioni ipotecarie del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15 e dei Servizi catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di sessanta dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004, prot. n. 910, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 6 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio delle ispezioni ipotecarie del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15 e dei servizi catastali dalle ore 10,30 alle ore 11,30;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05940

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 7 maggio 2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 5304 dell'11 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 7 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del servizio delle ispezioni ipotecarie del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale Brescia è dipeso dalla partecipazione ad un'assemblea sindacale indetta dalla O.S. RDB/CUB, di nove dipendenti, in prevalenza personale di front-office, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004 prot. n. 912, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 7 maggio 2004 dovuta alla ritardata apertura del Servizio delle ispezioni ipotecarie del servizio di pubblicità immobiliare dalle ore 8 alle ore 8,15.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05941

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, il 21 maggio 2004.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 5876 del 26 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 21 maggio 2004 e specificatamente:

chiusura al pubblico dei servizi catastali ed erariali;

sospensione del servizio di accettazione formalità ipotecarie;

sospensione del servizio visure e certificazioni della sezione staccata di Salò;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS. nazionali tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 1° giugno 2004, protocollo n. 908, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 21 maggio 2004 e specificatamente:

chiusura al pubblico dei servizi catastale ed erariali;

sospensione del servizio di accettazione formalità ipotecarie;

sospensione del servizio visure e certificazioni della sezione staccata di Salò.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 giugno 2004

Il direttore regionale: MAGGIO

04A05935

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 maggio 2004.

Lavori di interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione di bacini vallivi Tirso Fluminimannu di Pabillonis-Mogoro - opere di I e II lotto. Espropriazioni: proroga termini generali art. 13, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Ente attuatore: Ente autonomo Flumendosa. (Ordinanza n. 396).

IL SUB COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica sono ricompresi i lavori «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro»;

Atteso che con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 è stato approvato il progetto definitivo 1° e 2° lotto dei lavori: «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumen-

dosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro» e sono stati fissati i termini per il compimento delle procedure espropriative;

Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa, è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza 2409/95, quale ente attuatore dell'intervento sopracitato;

Atteso che l'E.A.F. ha chiesto, con la nota prot. n. 5224 del 20 aprile 2004 una proroga di dodici mesi dei termini per il compimento delle espropriazioni, che scadranno il 6 giugno 2004 al fine di ultimare il procedimento espropriativo attualmente in fase conclusiva in quanto:

si sta provvedendo al pagamento delle indennità di occupazione e di asservimento che sono state accettate dagli aventi diritto;

si prevede di depositare le indennità che non sono state accettate alla Cassa depositi e prestiti;

si prevede di inoltrare successivamente richiesta del provvedimento di esproprio;

a breve è prevista la predisposizione dei frazionamenti delle particelle interessate da esproprio;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla proroga dei tempi per il compimento delle procedure espropriative;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della regione - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per il compimento delle espropriazioni relative ai lavori di «Interconnessione dei sistemi idrici del Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso Fluminimannu di Pabillonis Mogoro», fissato con l'ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003, è prorogato fino al 6 giugno 2005.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, resta fermo quanto contenuto nell'ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 maggio 2004

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

04A05857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 giugno 2004

| | |
|----------------------------|----------|
| Dollaro USA | 1,2157 |
| Yen giapponese | 132,57 |
| Corona danese | 7,4393 |
| Lira Sterlina | 0,66460 |
| Corona svedese | 9,0925 |
| Franco svizzero | 1,5197 |
| Corona islandese | 87,12 |
| Corona norvegese | 8,1830 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Lira cipriota | 0,58300 |
| Corona ceca | 31,335 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 251,98 |
| Litas lituano | 3,4529 |
| Lat lettone | 0,6568 |
| Lira maltese | 0,4255 |
| Zloty polacco | 4,6069 |
| Leu romeno | 40855 |
| Tallero sloveno | 239,1400 |
| Corona slovacca | 39,955 |
| Lira turca | 1804336 |
| Dollaro australiano | 1,7442 |
| Dollaro canadese | 1,6391 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4773 |
| Dollaro neozelandese | 1,9457 |
| Dollaro di Singapore | 2,0738 |
| Won sudcoreano | 1403,10 |
| Rand sudafricano | 8,0714 |

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

04A06057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di otto società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile:

1) società cooperativa «Piccola soc. coop. Arcobaleno Tre a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio dott. Biagio Ciampini in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), in data 5 maggio 2000, repertorio n. 174993, B.U.S.C. n. 1311;

2) società cooperativa «Experientia a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio dott. Giovanni B. Bracone in Teramo, in data 10 dicembre 1986, repertorio n. 22284, B.U.S.C. n. 922/225041;

3) società cooperativa «Nuovo Verde a r.l.», con sede in Atri (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Luigi De Galitiis in Campli (Teramo), in data 30 maggio 1985, repertorio n. 6761, B.U.S.C. n. 827;

4) società cooperativa «Margherita a r.l.», con sede in Campli (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Giovanni B. Bracone in Teramo, in data 8 ottobre 1987, repertorio n. 27764, B.U.S.C. n. 973/232080;

5) società cooperativa «Consorzio edile artigiani Val Vibrata C.E.A.V.V. a r.l.», con sede in S. Omero (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Ennio Vincenti in Campli (Teramo), in data 20 novembre 1981, repertorio n. 28769, B.U.S.C. n. 652/188207;

6) società cooperativa «Cooperativa 2000 a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio dott. Giovanni B. Bracone in Teramo, in data 15 gennaio 1983, repertorio n. 6278, B.U.S.C. n. 724/198974;

7) società cooperativa «COR.AL a r.l.», con sede in Corropoli (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Alberto Ielo in Tortoreto (Teramo), in data 4 novembre 1985, repertorio n. 99047, B.U.S.C. n. 857;

8) società cooperativa «Nuova Virginia a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio dott. Giovanni B. Bracone in Teramo, in data 28 aprile 1988, repertorio n. 31945, B.U.S.C. n. 992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via del Canto n. 21 - 64100 Teramo, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05856

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pontino Export a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Pontino Export a r.l., con sede in Latina (costituita rogito notaio Massimo Lottini in data 21 novembre 1995 - repert. 22303) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05921

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

| Denominazione | Sede | Data costituzione | Codice fiscale |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Conviva | Firenze | 5 marzo 1963 | mancante |
| Cooperativa edilizia San Sebastiano | Firenze | 22 marzo 1963 | mancante |
| Cooperativa edificatrice Meta Elettra | Firenze | 11 maggio 1967 | mancante |
| C.E.I.S. Cooperativa edificatrice impiegati statali | Firenze | 2 aprile 1957 | mancante |
| Cooperativa edilizia Ad Meliora | Firenze | 7 maggio 1957 | mancante |
| Cooperativa edificatrice Celso | Firenze | 2 agosto 1957 | 80036910489 |
| Cooperativa edificatrice Padule | Firenze | 15 febbraio 1958 | mancante |
| Cooperativa di consumo dello Stecco | Figline V.A. | 12 luglio 1953 | mancante |
| Cooperativa edificatrice Candeli | Bagno a Ripoli | 20 febbraio 1959 | mancante |
| Cooperativa edificatrice Villaggio S. Caterina | Firenze | 22 aprile 1959 | mancante |

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

| Denominazione | Sede | Data costituzione | Codice fiscale |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| Produttori agricoli del Valdarno P.A.V. | Figline V.A. | 29 febbraio 1960 | 00607860483 |
| Cooperativa edilizia Valle Ombrosa di Donnini | Reggello | 29 luglio 1961 | 94002220484 |
| La Grafica | S. Casciano V.P. | 25 marzo 1962 | 80038570489 |
| L'Infiorescenza | Firenze | 24 aprile 1963 | 80015990486 |
| Cooperativa edificatrice Frassignoni | Firenze | 9 luglio 1963 | mancante |
| Il Semaforo | Firenze | 8 luglio 1963 | mancante |
| Cooperativa edificatrice S. Andrea | Fiesole | 15 ottobre 1963 | mancante |
| Cooperativa di consumo fra gli iscritti alla Associazione nazionale combattenti e reduci - sezione Castelfiorentino | Castelfiorentino | 1° aprile 1947 | mancante |
| Cooperativa di consumo di S. Donato in Collina | Rignano S/A. | 19 ottobre 1919 | mancante |
| C.E.L.E.T.T. Costruzioni edili linee elettriche telegrafiche telefoniche | Empoli | 11 novembre 1944 | mancante |

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

04A05859 - 04A05860

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|----------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|
| 95024 | ACIREALE (CT) | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | ALBANO LAZIALE (RM) | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | ANCONA | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | ANGRI (SA) | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | APRILIA (LT) | CARTOLIBRERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | AREZZO | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | AVELLINO | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | AVERSA (CE) | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | BARI | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | BARI | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5212845 |
| 70121 | BARI | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | BIELLA | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | BOLOGNA | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | BRESSO (MI) | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | BUSTO ARSIZIO (VA) | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | CALTANISSETTA | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | CASTELVETRANO (TP) | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | CATANIA | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | CATANZARO | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | CHIETI | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | COMO | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | COSENZA | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | FIRENZE | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | FOGGIA | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | FOLIGNO (PG) | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | FROSINONE | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | GENOVA | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | GIARRE (CT) | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | LECCE | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | MARTINA FRANCA (TA) | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | MESSINA | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | MILANO | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | MILANO | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | MOLFETTA (BA) | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------|----------|----------|
| 80139 | NAPOLI | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | NAPOLI | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | NOCERA INF. (SA) | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | NOVARA | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | PADOVA | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | PALERMO | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | PALERMO | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | PALERMO | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | PALERMO | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | PARMA | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | PERUGIA | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | PIACENZA | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | PRATO | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | ROMA | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | ROMA | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | ROMA | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | ROMA | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | ROMA | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | ROVIGO | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | SAN BENEDETTO D/T (AP) | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | SASSARI | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | SIRACUSA | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | TORINO | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | VARESE | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | VERONA | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 594687 | 8048718 |
| 36100 | VICENZA | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52) | - annuale € 397,47 - semestrale € 217,24 |
| Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28) | - annuale € 284,65 - semestrale € 154,32 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64) | - annuale € 67,12 - semestrale € 42,06 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63) | - annuale € 166,66 - semestrale € 90,83 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65) | - annuale € 64,03 - semestrale € 39,01 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01) | - annuale € 166,38 - semestrale € 89,19 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46) | - annuale € 776,66 - semestrale € 411,33 |
| Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 650,83 - semestrale € 340,41 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6 1 1 *

€ 0,77